

faccia che ripetere una figura di reato ed una sanzione penale, già previste dalla legge penale comune. Quindi l'articolo stesso è perfettamente inutile.

**Odescalchi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Odescalchi.

**Odescalchi.** Voterò, senza oppormi, tutti gli articoli, così come sono stati presentati, perchè credo che questa sia una legge opportuna di difesa sociale nelle presenti condizioni. Però mi si consenta che io dica che li voterò, e voterò specialmente questo articolo, senza molta fiducia di pratici risultati. E mi si permetta che affermi una mia idea, per quanto crudele ed arditata possa sembrare. Nonostante le nostre opinioni diverse, tutti quanti ci troviamo indifesi contro gli anarchici, che formano come una società a parte. Essi hanno dichiarato a noi tutti una guerra senza tregua e si servono di tutti i mezzi antichi: giudicano, condannano a morte, ed eseguono le condanne. E noi di questi mezzi antichi abbiamo fatto getto, conservandoli soltanto per l'esercito; mentre assai meglio applicabili mi sembrerebbero ai casi ora frequenti e luttuosi, che non hanno bisogno di essere ricordati.

**Imbriani.** Che cosa volete? Volete la garrotta?

**Odescalchi.** Non dico questo!

**Imbriani.** Questo è il progresso!

**Odescalchi.** Mi lasci spiegare la mia opinione.

**Presidente.** Lasci parlare, onorevole Imbriani, non interrompa!

**Odescalchi.** Or dunque, come ho detto, la società anarchica fa uso ampiamente di quei mezzi e condanna a morte; può darsi che abbia condannato la mia casa e me; ha commesso un attentato contro il presidente del Consiglio ed uno contro di me, che avremmo potuto esserne vittime, come ne furono vittime personaggi illustri e più umili.

Ora io affermo che la società ha diritto di difendersi cogli stessi mezzi e di liberarsi di quegli animali selvaggi. Questo diritto si applica con ragione nell'America, paese dalle liberissime istituzioni, dove quella gente viene impiccata per la gola. Ed anche la Francia repubblicana li condanna a morte, e fa bene.

So che l'opinione pubblica del nostro paese non è ancora giunta a questo; siamo ancora imbevuti delle teorie di Beccaria e di al-

tri penalisti umanitari. Ma voglio affermare qui, dove sono libere le opinioni, che la mia è questa: che contro l'assassino spogliarsi dell'ultima *ratio*, che è la pena di morte, è cosa stolta e nociva.

Questa è la mia ferma opinione, e, come la penso, così ho creduto doveroso di esprimerla in questo momento.

**Presidente.** Onorevole Mecacci, Ella ha un emendamento a questo articolo. Ha facoltà di parlare.

**Mecacci.** Nel progetto governativo tutti i reati commessi con materie esplosive « sono di azione pubblica »; ora questa disposizione non si trova nel controprogetto della Commissione.

Nella prima discussione qualcuno osservò, che tutti questi reati sono di azione pubblica, ma fu risposto che non tutti lo sono, perchè nel Codice se ne trovano alcuni i quali, in quanto il danno sia lieve, o il pericolo lontano, sono di azione privata.

Or dunque a me pare che per questa parte convenga mantenere le disposizioni del progetto governativo.

Quanto alle ipotesi dei reati, ed alle pene relative proposte dalla Commissione, anche per questa parte credo preferibile il disegno governativo, tanto più se si adottasse la correzione, che ad esso ho apportato, colmando una lacuna.

Il disegno governativo dice: « Tutti i reati commessi con materie esplosive sono d'azione pubblica e la pena è aumentata di un terzo. » Ma vi sono dei reati, la pena dei quali può essere inferiore a quella dell'articolo 1, il quale contempla la semplice detenzione di materie esplosive, o di congegni esplodenti. Dunque qui bisogna fare una proporzione, distinguendo fra il caso in cui la pena sia superiore, ed il caso in cui sia inferiore a quella dell'articolo 1 medesimo. E questa appunto è la ragione del mio emendamento, che suona così:

« La pena dei reati che si commettano con l'uso degli istrumenti, dei congegni o delle materie esplodenti, di cui all'articolo 1°, se sia superiore a quella portata da questo articolo stesso, sarà aumentata di un terzo.

« Se invece sia inferiore, sarà aumentata sino al limite che, oltre la pena portata dall'articolo 1°, comprenda la pena per il reato